

Delibera n. 131/2022

Misura 5 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019 ("Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari"). Richieste di esenzione dall'applicazione di disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2177 presentate da CFI Intermodal s.r.l. - Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 97/2022.

L'Autorità, nella sua riunione del 4 agosto 2022

VISTO

l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed in particolare:

- la lett. a) del comma 2, ai sensi della quale l'Autorità provvede "a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali ed alle reti autostradali";
- la lett. b), che prevede che l'Autorità provvede "a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori";

VISTA

la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, ed in particolare le norme in materia di impianti e servizi in essi erogati al di fuori del Pacchetto Minimo di Accesso, di cui agli articoli 3, 13, 31 ed all'allegato II, punti 2, 3 e 4;

VISTO

il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari, che definisce nei dettagli - in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 9, della citata direttiva 2012/34 (UE) - la procedura ed i criteri da seguire per l'accesso ai servizi prestati negli impianti di servizio di cui all'allegato II, punti da 2 a 4, della medesima direttiva;

VISTO

il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo;

VISTO

il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che



istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)", ed in particolare gli articoli 13 e 37;

VISTA

la delibera dell'Autorità n. 130/2019 del 30 settembre 2019, con la quale sono state approvate le "Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari", ed in particolare la misura 5 dell'Allegato A, relativa ai criteri per l'applicazione delle esenzioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177;

VISTE

le richieste di esenzione presentate, con note prot. ART 11101/2022 e prot. ART 11103/2022 del 26 aprile 2022, dalla società CFI Intermodal s.r.l. (di seguito: CFI Intermodal), in qualità di gestore d'impianto di servizio dei terminali merci raccordati a linee di competenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI) - di:

- Piedimonte San Germano (FR), raccordato alla linea ferroviaria Roma-Napoli via Cassino, con allacciamento alla stazione Piedimonte-Villa Santa Lucia-Aquino;
- Fiorenzuola d'Arda (PC), raccordato alla linea ferroviaria Piacenza-Bologna, con allacciamento all'omonima stazione;

RILEVATO

che tali richieste di esenzione risultano presentate dall'indicata società con evidenza, tra l'altro, dell'asserita non strategicità degli impianti di servizio interessati nonché di profili relativi al contesto di mercato;

VISTA

la delibera dell'Autorità n. 97/2022 del 16 giugno 2022, recante «Misura 5 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019 ("Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari"). Richieste di esenzione dall'applicazione di disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2177 presentate da CFI Intermodal s.r.l. Avvio del procedimento»;

RILEVATO

che, allo scadere del termine previsto dal punto 3 del dispositivo della citata delibera n. 97/2022, non sono pervenuti memorie scritte e documenti da parte di soggetti interessati a partecipare all'avviato procedimento;

VISTE

le richieste di informazioni formulate dagli Uffici dell'Autorità a CFI Intermodal e a RFI, rispettivamente con note prot. 14990/2022 e prot. 14991/2022, del 20 giugno 2022;

VISTA

la nota prot. ART 15085/2022 del 22 giugno 2022, con la quale CFI Intermodal ha tra l'altro chiesto una proroga, di venti giorni, per l'invio delle informazioni richieste con la citata nota prot. 14990/2022, nonché la nota prot. 15166/2022 del 23 giugno 2022, con la quale gli Uffici dell'Autorità hanno concesso tale proroga a CFI Intermodal, peraltro limitandola, per esigenze procedimentali, al 13 luglio 2022;



VISTA

la nota prot. ART 15650/2022 del 1° luglio 2022, con la quale RFI ha riscontrato la richiesta di informazioni formulata dagli Uffici dell'Autorità con la citata nota prot. 14991/2022;

VISTA

la nota prot. ART 16421/2022 del 13 luglio 2022, con la quale CFI Intermodal ha riscontrato la richiesta di informazioni formulata dagli Uffici dell'Autorità con la citata nota prot. 14990/2022;

VISTA

la relazione istruttoria predisposta dai competenti Uffici dell'Autorità;

CONSIDERATO

che, con riferimento alle richieste in esame, sulla base degli elementi acquisiti non sono state rilevate condizioni ostative di cui al punto 5.3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019. In particolare, gli indicati impianti e servizi connessi non risultano "interconnessi a porzioni d'infrastruttura ferroviaria appartenente alla rete di corridoi ferroviari merci definita dal regolamento (UE) n. 913/2010" (punto 5.3, lettera c), né, per gli stessi, si è verificata "per almeno un terzo degli anni decorsi dalla loro attivazione, (...) una condizione di saturazione, in ragione della quale non è stato possibile soddisfare adeguatamente, almeno una volta nel corso di ciascuno di tali anni, anche non consecutivi, le richieste di accesso o di fornitura" (punto 5.3, lettera d);

RITENUTA

sulla base degli elementi acquisiti e dei relativi approfondimenti svolti dagli Uffici, oltre che delle stime dagli stessi prodotte sui dati forniti da RFI e da CFI Intermodal,

- non sussistente, con riguardo agli impianti di servizio interessati, la condizione di "non strategicità" di cui alla lettera a) del punto 5.1 dell'Allegato A alla citata delibera n. 130/2019, in particolare considerati:
 - a) il livello del traffico medio annuo, con riferimento all'ultimo biennio, notevolmente superiore a 2.000 carri, approssimandosi ai valori della media nazionale dei volumi di treni gestiti dagli impianti di servizio a carattere logistico;
 - b) il regime proprietario (CFI Intermodal è una società controllata dall'impresa ferroviaria Compagnia Ferroviaria Italiana S.p.A.);
 - c) la previsione per entrambi gli impianti, per il 2022, di assenza di capacità residua a causa delle operazioni merci della stessa CFI Intermodal;
- sussistente, invece, con riferimento ai medesimi impianti di servizio, la condizione di cui alla lettera b) del punto 5.1 dell'Allegato A alla citata delibera n. 130/2019, di "impianti di servizio che sono gestiti, o servizi che sono forniti, in un contesto di mercato concorrenziale caratterizzato dalla presenza di molteplici concorrenti che offrono servizi comparabili", riscontrandosi un adeguato grado di concorrenza, considerati in particolare:
 - d) la sostituibilità di tali impianti di servizio tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto o del servizio e delle tipologie di



utilizzatori che ne fruiscono, nonché con riferimento al tipo di specializzazione e di categorie merceologiche servite e servibili dagli impianti concorrenti - anche con riferimento all'area geografica rilevante, in termini di distanza e di caratteristiche pertinenti della rete ferroviaria cui sono connessi gli impianti concorrenti;

e) il livello di concorrenza esistente e potenziale, in quanto (i) sono stati censiti, rispettivamente, 6 terminali concorrenti (entro una distanza compresa tra i 46 e i 130 km) per l'impianto di Piedimonte San Germano, e 5 terminali concorrenti (entro una distanza compresa tra i 19 e 150 km) per l'impianto di Fiorenzuola d'Arda; (ii) tali impianti di servizio concorrenti (tranne il terminale di Piacenza, gestito dalla società HUPAC) - tra i quali sono annoverati anche interporti di particolare estensione e importanza - non evidenziano problematiche di saturazione e sono collegati all'infrastruttura ferroviaria nazionale, non rinvenendosi, pertanto, discontinuità in termini di caratteristiche dell'infrastruttura ferroviaria;

RITENUTO

conseguentemente di poter accogliere l'istanza di esenzione avanzata da CFI Intermodal per la durata di tre anni, ritenuta nella fattispecie congrua, fermo restando quanto previsto al punto 5.5 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019;

RITENUTO

inoltre necessario definire, in applicazione del citato punto 5.5, tempi e modalità con cui CFI Intermodal è tenuta a comunicare l'eventuale venir meno:

- delle condizioni di cui alla precedente lettera d), con riguardo alle caratteristiche tecniche degli impianti o dei servizi e alle tipologie di utilizzatori che ne fruiscono, nonché al tipo di specializzazione e di categorie merceologiche servite;
- della non appartenenza ad un Rail Freight Corridor di cui al regolamento (UE)
 n. 913/2010;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

- di accogliere le richieste presentate, con note prot. ART 11101/2022 e prot. ART 11103/2022 del 26 aprile 2022, dalla società CFI Intermodal s.r.l., gestore d'impianto di servizio dei terminali merci:
 - di Piedimonte San Germano (FR), raccordato alla linea ferroviaria Roma-Napoli via Cassino, con allacciamento alla stazione Piedimonte-Villa Santa Lucia-Aquino,
 - e di Fiorenzuola d'Arda (PC), raccordato alla linea ferroviaria Piacenza-Bologna, con allacciamento all'omonima stazione,

di esenzione dall'applicazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera m) e dell'articolo 5 del regolamento stesso, nonché dall'applicazione delle misure 7,



- 8 e 10 dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità n. 130/2019 del 30 settembre 2019, ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;
- 2. l'esenzione di cui al punto 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data di comunicazione a CFI Intermodal s.r.l. della presente delibera, fatta salva la possibilità di revoca o modifica di cui al punto 5.5 dell'Allegato A alla citata delibera n. 130/2019;
- 3. CFI Intermodal s.r.l. è tenuta a comunicare all'Autorità a mezzo PEC, all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, l'eventuale venir meno anche solo di una delle seguenti condizioni caratterizzanti gli impianti di cui trattasi, entro 15 giorni dal suo verificarsi:
 - 3.1 persistenza delle attuali caratteristiche tecniche degli impianti o dei servizi e tipologie di utilizzatori che ne fruiscono, nonché tipo di specializzazione e di categorie merceologiche servite;
 - 3.2 non appartenenza ad un Rail Freight Corridor di cui al regolamento (UE) n. 913/2010;
- 4. la mancata ottemperanza a quanto disposto al punto 3 è sanzionabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, comma 14, del d.lgs. 112/2015;
- 5. la presente delibera è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità e comunicata, a mezzo PEC, a CFI Intermodal s.r.l.

Torino, 4 agosto 2022

Il Presidente Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)